

Comune di Siapiccia
Prov. di Oristano

REGOLAMENTO
per la concessione
in uso dei locali comunali

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 13.11.96 dichiarata esente da vizi dal CO.RE.CO. di Cagliari il 17/01/97 con Provv. 7150/01/96, adeguato e modificato con delibera C.C. n. 7 del 14/03/2001 dichiarata esente da vizi dal CO.RE.CO. di Cagliari con Provv. n. 1162/019/2001 del 18/04/2001 ripubblicato all'Albo Pretorio Comunale dal 27/04/2001 al 12/05/2001 al n° 100.

art.1

E'consentito l'uso dei locali di proprietà del Comune di Siapiccia con le norme stabilite dal presente Regolamento

art.2

L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal presente REGOLAMENTO costituisce condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali vengono disposte le concessioni in uso dei locali comunali.

art.3

L'Ufficio Tecnico deve assicurare la più ampia conoscenza e diffusione del presente REGOLAMENTO e degli atti conseguenti .

art.4

Ogni cittadino può prenderne visione degli atti di concessione in uso dei locali comunali, facendone espressa richiesta nelle forme previste dall'art.10 del D. Lgs. 267 del 18/08/2000.

Il rilascio in copia del presente REGOLAMENTO e degli atti di cui sopra al comma precedente possono essere richiesti da ogni cittadino o da Associazioni ed Istituzioni che hanno sede nello stesso Comune, previo pagamento dei soli costi di fotocopia .

art.5

Le richieste per la concessione in uso dei locali devono essere presentate all'Ufficio Protocollo su modulistica predisposta dall'Ufficio Tecnico e devono contenere, oltre le generalità del richiedente, l'indicazione dei requisiti posseduti e l'individuazione delle finalità per le quali l'uso dei locali è richiesto.

L' istanza dovrà indicare il periodo temporale per il quale si chiede la concessione ed il responsabile dell'utilizzo del locale.

art.6

Le richieste pervenute devono essere protocollate e tempestivamente trasmesse all'Ufficio tecnico, quindi istruite dal Responsabile dell'ufficio Tecnico, che vi provvede entro il termine massimo di gg. 15 fatti salvi i casi in cui la richiesta prevede l'utilizzo per una data ravvicinata. In tal caso si deve istruire e concedere entro i due giorni precedenti la decorrenza della concessione.

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico, vista la richiesta e la disponibilità dei locali, tenuto conto delle finalità previste e delle risultanze dell'istruzione, determina con atto proprio l'assegnazione o meno dei locali richiesti. Quando la concessione in uso dei locali supera 3 mesi dovrà essere stipulata una convenzione per l'uso del locale contenente le varie prescrizioni da seguire. Se la concessione è inferiore ai 3 mesi, nell'atto di autorizzazione rilasciato dal responsabile dell'Ufficio Tecnico devono comunque essere contenute le prescrizioni essenziali a cui si deve attenere il concessionario.

art. 7

L'esito dell'istanza dovrà essere comunicato al richiedente per iscritto, anche se negativo.

art. 8

Ogni concessione può essere revocata dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico prima della scadenza quando vengano a mancare i requisiti necessari da parte del richiedente, per mancanza di rispetto delle norme del presente Regolamento o quando esigenze istituzionali del Comune lo richiedano.

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico dovrà verificare il rispetto delle norme citate ed in particolare nel caso di concessione in uso che superi 1 mese, accertare mensilmente lo stato dei locali anche avvalendosi della collaborazione del Vigile Urbano (se in servizio).

art. 9

Per ogni locale concesso in uso dovrà essere corrisposto un canone, annualmente stabilito dalla Giunta Municipale, che dovrà essere versato tramite c.c.p. intestato al Comune anticipatamente e in ogni caso prima del ritiro dell'atto di concessione in uso se di durata inferiore al mese, e se di durata superiore a un mese mensilmente.

Il concessionario dovrà prestare anche una cauzione, determinata annualmente dalla Giunta, da versare all'atto della concessione, tramite versamento su c.c.p. intestato al Comune o deposito all'Economo Comunale, o mediante polizza fidejussoria. La cauzione prestata dovrà essere restituita entro 30 giorni dalla scadenza della concessione previa autorizzazione scritta rilasciata dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale abilitato ad effettuare i preventivi necessari accertamenti, che si potrà avvalere della collaborazione del Vigile Urbano (se in servizio).

La Giunta Municipale potrà esonerare dal pagamento le istituzioni a carattere sociale e di sicurezza pubblica la cui opera sia svolta a totale beneficio della popolazione.

art. 10

E' vietato il subaffitto.

art. 11

Ogni responsabilità civile e patrimoniale per i danni derivanti dall'uso dei locali e delle attrezzature, sono a carico del concessionario, espressamente esonerandone l'Amministrazione Comunale .

art. 12

Le spese per le pulizie dei locali, rese necessarie dal loro uso, nonché le spese comunque connesse all'uso dei locali e delle attrezzature, ivi comprese le spese di consumo del materiale e per l'impiego dei servizi strumentali, sono a carico del concessionario.

art. 13

I locali utilizzati e quelli di uso comune (anditi e servizi) devono essere tenuti costantemente puliti.

qualora si utilizzasse lo stesso locale da parte di più soggetti concessionari, ogni soggetto deve, alla fine dell'uso, rendere pulito sia il locale usato sia i locali di uso comune (anditi e servizi).

art. 14

I settori per i quali possono essere concessi in uso i locali comunali e che l'Amministrazione concede sono i seguenti:

- Promozione culturale, tradizionale e turistica;
- Assistenza e sicurezza sociale;
- Attività sportive e ricreative del tempo libero;
- Tutela di valori monumentali, artistici e storici;
- Cultura e informazione;
- Valorizzazione di manifestazioni tradizionali o rassegne, mostre, fiere ed esposizioni;
- Sicurezza e protezione civile;
- Tutela dei valori ambientali;
- Attività didattiche e scolastiche;
- Istituzione di corsi di formazione professionale o corsi scolastici per qualsiasi età.

Per altri eventuali settori non previsti nel presente articolo, possono ugualmente essere concessi in uso i locali, purchè sia chiaramente esplicitato l'intervento e le finalità dell'uso siano a beneficio della popolazione del Comune.

art. 15

I locali possono essere concessi dall'amministrazione a favore:

- di persone residenti o normalmente presenti nel Comune;
- di Enti pubblici;
- di Enti privati, Associazioni, Fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato, dotate di personalità giuridica;
- di Associazioni non riconosciute e di comitati;
- di Società o Associazioni sportive.

Nei casi non previsti dal presente articolo possono essere concessi in uso i locali ad altri soggetti, purchè sia chiaramente esplicitato l'intervento e le finalità dell'uso siano a beneficio della popolazione del Comune.

art. 16

Nel caso di contemporaneità di richiesta saranno valutate le finalità proposte e verrà data la precedenza alle Associazioni che abbiano prevalenti finalità sociali.

art. 17

In caso di violazione degli obblighi previsti dagli artt. 11 - 12 - 13 del presente regolamento l'Amministrazione, previa contestazione degli addebiti, il Responsabile dell'Ufficio Tecnico su iniziativa del medesimo o dietro segnalazione del Vigile Urbano provvederà ad incamerare la cauzione versata dal concessionario, fatto salvo il diritto di chiedere il risarcimento di maggiori danni, che verranno quantificati dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico.

art. 18

Per quanto non previsto nel presente Regolamento ed in quanto con esso compatibile, si applicano le norme di cui agli artt. 1571 e segg. del C.C. in merito alla locazione.

*****§§§§§*****